

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 35/03/2012**

### **Svolgimento del processo**

Il ricorrente, sig. Ca., presenta ricorso contro il silenzio rifiuto determinatosi sull'istanza di rimborso presentata per l'imposta Iva relativa all'anno d'imposta 2005. L'Ufficio fa presente che il medesimo, nel proprio atto di impugnazione, fa riferimento al credito maturato, per il quale, ai fini degli ulteriori adempimenti previsti ai fini del relativo rimborso Iva, ha omesso la presentazione del previsto modello VR di richiesta. Tale modello, da presentarsi in duplice copia originale al Concessionario della Riscossione, per la successiva trasmissione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato solo dai contribuenti Iva, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale. Le istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi Modello Unico, e quelle riferite specificamente ai vari quadri Iva, in particolare il VR, appena riportate, risultano di evidente e chiara comprensione, circa la necessità e la finalità di utilizzo del modello di cui trattasi. Il quadro VR è stato previsto per la richiesta delle eccedenze d'imposta Iva che i contribuenti intendono richiedere a rimborso e deve essere presentato presso il concessionario della riscossione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in forma unificata. Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7, del DPR 22.7.1998 n. 322 e dell'art. 38/bis, 1° comma penultimo periodo, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero di quella unificata. E' pur vero, inoltre, che è comunque data facoltà al contribuente, il quale non ha presentato il quadro VR di dichiarazione, di avanzare apposita istanza di rimborso entro due anni dal pagamento o dal manifestarsi del presupposto, pena la decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 21 DLgs 546/92. Il 2° comma del citato articolo, infatti, dispone che l'istanza di rimborso debba essere presentata entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta. In assenza di una norma specifica, come nel caso dell'Iva, la domanda di restituzione non può più essere presentata trascorsi due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La decadenza, infatti, a differenza della prescrizione, produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo e del mancato esercizio di un diritto entro un termine perentorio. Peraltro, anche alcune sentenze della Corte di Cassazione confermano l'assunto dell'Ufficio. La sentenza n. 8461 del 22.4.2005, (concernente il caso di una società che vantava un credito Iva relativo all'anno d'imposta 1990, esposto nella dichiarazione annuale del 1991, non riportato nella successiva dichiarazione annuale e chiesto a rimborso nel 1997, la cui richiesta era stata respinta dall'Ufficio per l'intervenuta decadenza ex art. 21 D.Lgs 546/92) chiarisce che non si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, ma il diverso termine di decadenza di cui all'art. 21 comma 2 D.Lgs 546/92.

La Commissione ritiene esatto e condivisibile l'operato dell'Ufficio, e poiché il termine di due anni per la presentazione della domanda di rimborso si configura come termine di decadenza, il ricorrente, rispetto all'istanza sulla quale ritiene maturato il silenzio rifiuto dell'amministrazione, risulta decaduto dal diritto per cui è causa, atteso che l'istanza in questione è stata presentata soltanto in data 23.4.2010.

Il ricorso proposto deve essere rigettato e, rilevata la controversa interpretazione delle norme, le spese possono essere compensate

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Spese compensate.